



**Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 — portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 07/2007

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la nota del 27 aprile 2006 con la quale i Piloti del porto di Follonica, individuano una zona di ancoraggio, in caso di condizioni meteomarine avverse, all'interno del Golfo di Follonica, ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo e precisamente in posizione LAT: 42°50'00"N; LONG: 010°45'00"E, per un raggio di miglia 0,4;
- VISTA** la nota del 10 novembre 2006 con la quale la Corporazione dei Piloti del Porto di Piombino e Tor del Sale, esprime il proprio parere favorevole alla zona di ancoraggio di cui trattasi;
- VISTO** il foglio n°17292 in data 05 dicembre 2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, con il quale si richiede di emanare apposita Ordinanza che disciplini un'area di ancoraggio nel Golfo di Follonica, storicamente usata come punto di fonda in caso di cattive condizioni meteomarine;
- VISTA** l'Ordinanza n°01/2007 in data 04.01.2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- RITENUTO** necessario assicurare il più alto gradiente di sicurezza della navigazione possibile della rada di Follonica, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della navigazione, di ridurre i rischi d'inquinamento o altri danni derivanti da collisioni tra navi, di salvaguardare la vita umana in mare, in ragione del tipo di traffico (merci pericolose, merci varie e passeggeri) e degli elementi morfologici, nautici, meteorologici, di densità del traffico, ecc;
- VISTI** gli art. 17, 30, 50, 68, 79 ed 81 del Codice della Navigazione e 59, 60, 78 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo I

(Istituzione delle zone di ancoraggio in rada)

Nel Golfo di Follonica è istituita una zona d'ancoraggio, destinata alle navi in transito che sostano nella medesima rada in caso di avverse condizioni meteo, nell'area delimitata dalle coordinate geografiche di seguito individuate e rappresentate nello stralcio planimetrico in allegato 1:

AREA "BRAVO"

LAT. 42° 50'00"N Long. 010° 45'00"E e Raggio 0,4 Miglia.

Articolo 2 **(Modalità di accesso alle zone riservate all'ancoraggio delle navi)**

In caso di condizioni meteomarine avverse è fatto obbligo alle navi che sostano nella rada di ancorarsi esclusivamente nell' area indicata all'art.1. Diverse esigenze operative degli ancoraggi e delle eventuali deroghe, saranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall'Autorità marittima.

I Comandanti delle unità dirette alla zona di ancoraggio della rada devono contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (canale 12), la Corporazione dei Piloti del porto di Piombino e Tor del Sale per comunicare l'ora del previsto arrivo in rada chiedendo contestualmente dell'assegnazione di un punto di fonda.

Articolo 3 **(Prescrizioni Generali)**

I Comandanti delle navi, al termine della manovra d'ancoraggio devono obbligatoriamente comunicare, a mezzo radio VHF (canale) alla Centrale Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e Piombino:

- l'ora di arrivo;
- in punto di fonda;
- nome della nave.;
- bandiera;
- numero I.M.O.;
- provenienza.;
- destinazione, analoga comunicazione deve essere effettuata alla partenza

In presenza di navi all'ancora, il transito nella zona d'ancoraggio è consentito usando la massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenza e le regole vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72).

Nell' area di ancoraggio di cui al precedente articolo è vietata qualsiasi attività di pesca, i mestieri affini di superficie e subacquei, nonché la balneazione.

Articolo 4 **(sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza,

a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171;

b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanza" del sito istituzionale

www.guardiacostiera.it

Porto Santo Stefano, 4 GEN, 2007

IL COMANDANTE
T.V. (CF) Maurizio TAITOLI



***(Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografata e conservata presso
questo Ufficio – Art.19 DPR 445/2000).**

SERGEANTE Np/Pn
PINNA Angelo

